

Oggetto: D.L. Rilancio – Principali novità fiscali

ABSTRACT

Il D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sul S.O. n. 21 della G.U. 19.05.2020 n. 128, contiene misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, di cui riportiamo un quadro di sintesi.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.05.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Sommario

1. Esclusione dai versamenti IRAP	3
2. Contributo a fondo perduto	5
3. Crediti d'imposta per la capitalizzazione delle medie imprese.....	7
4. Credito d'imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo	11
5. Incremento della detrazione IRPEF per investimenti in <i>start-up</i> e PMI innovative.....	13
6. Proroga del termine lungo per i super-ammortamenti 2019	14
7. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	14
8. Contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (Invitalia)	16
9. Interventi di riqualificazione energetica, Interventi antisismici, Installazione di impianti fotovoltaici (cd. Ecobonus).....	17
10. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.....	18
11. Soppressione delle clausole di salvaguardia IVA e accise.....	18
12. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro	18
13. Differimento del termine di effettuazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate	19
14. Modifiche all'IVAFE per soggetti diversi dalle persone fisiche.....	22
15. PIR alternativi	23
16. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	24
17. Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l'invio dei corrispettivi telematici	25
18. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	25
19. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel Modello F24...	25
20. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.....	26
21. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	27
22. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.....	28
23. Esenzione della prima rata IMU 2020 per il settore turistico	29
24. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	30

1. Esclusione dai versamenti IRAP

Art. 24

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche, SGR) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D. Lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del D. Lgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

Versamenti esclusi: determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Versamenti esclusi: determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

Esclusione dell'importo non versato dall'imposta dovuta a saldo nel 2021

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l'esempio formulato nel precedente paragrafo e ipotizzando che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell'acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

Riflessi contabili

Per i soggetti che hanno approvato il bilancio nel termine dei 120 giorni, stanziando per intero il costo dell'IRAP, sarà possibile rilevare una sopravvenienza attiva, pari al saldo 2019 non dovuto.

Per i soggetti che devono ancora approvare il bilancio, essendosi avvalsi del maggiore termine dei 180 giorni, appare sostenibile l'iscrizione nel bilancio 2019 del costo IRAP già al netto del saldo non dovuto.

2. Contributo a fondo perduto

Art. 25

L'articolo 25 del decreto introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, incluse le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dal beneficio:

- a) I soggetti con attività cessata alla data del 31.3.2020;
- b) Gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- c) Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR;
- d) I soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020;
- e) I lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti:

- che abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
- per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente l'importo dei corrispettivi/ricavi, bisogna fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai sensi del comma 5, l'ammontare del contributo è determinato applicando, alla differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019, la percentuale:

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

- del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00;
- del 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00;
- del 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.000.000,00.

I predetti limiti devono intendersi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ai sensi del comma 6, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, per le persone fisiche, e ad euro 2.000,00, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 stabilisce che il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario, la norma rimanda ad uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di erogazione di contributi non dovuti, le sanzioni irrogabili vanno dal 100% al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante. L'atto di recupero del credito deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica l'art. 316-ter del Codice Penale (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*), che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che la somma percepita sia pari o inferiore ad euro 3.999,96, nel qual caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00.

3. Crediti d'imposta per la capitalizzazione delle medie imprese

Art. 26

L'articolo 26 del Decreto ha introdotto tre differenti misure agevolative volte al rafforzamento delle società di medie dimensioni:

- Credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro;
- Credito d'imposta commisurato alle perdite della società;
- Obbligazioni e titoli di debito in sottoscrizione dal Fondo Patrimonio PMI.

Ambito soggettivo

Posso accedere alle agevolazioni in commento le società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che:

- Nel 2019 abbiano realizzato ricavi da vendite e prestazioni compresi tra 5 e 50 milioni di euro;
- Nel periodo compreso tra l'01/03/2020 ed il 30/04/2020 abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Sono escluse dalle agevolazioni le società di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria) e le società che svolgono attività assicurativa. In base alla Relazione accompagnatoria al Decreto, che sembra voler precludere le agevolazioni in commento alle società che svolgono attività finanziaria o assicurativa, secondo l'accezione di società che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo piuttosto che alle società di partecipazione non finanziaria, si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alle agevolazioni in commento per le holding industriali, che teoricamente rientrano nel novero dell'articolo 162-bis e andrebbero escluse dall'agevolazione ma non svolgono attività bancaria o finanziaria.

Credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro

È riconosciuto un credito d'imposta del 20% ai soggetti che effettuano nel periodo compreso tra il 20/05/2020 ed il 31/12/2020 conferimenti in denaro, interamente versati:

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

- Per l'aumento di capitale sociale nelle società come sopra definite;
- Per l'aumento del capitale (fondo di dotazione) di stabili organizzazioni italiane di società con sede nell'Unione europea o negli Stati appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
- Per gli investimenti che avvengono attraverso quote o azioni di OICR residenti in Italia, nell'Unione Europea o in Stati appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale delle imprese così come sopra definite.

L'agevolazione è riconosciuta sia per le somme conferite per il valore nominale del capitale sociale sia per quelle conferite a titolo di sovrapprezzo.

Sono esclusi dall'agevolazione i conferimenti da parte di società controllanti, direttamente o indirettamente, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo.

L'investimento massimo agevolabile è pari a 2 milioni di € e il credito d'imposta massimo è dunque pari a 400.000 €.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- All'interno della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, con riporto ai periodi successive per la quota di credito inutilizzata;
- In compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui sopra, senza tener conto dei limiti di compensazione annua di 1 milione di euro di cui all'art. 34 della L. 38//2000 come innalzato con il Decreto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR).

Il trasferimento, da parte del conferente, della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento oppure la distribuzione, da parte della conferitaria, di riserve di qualsiasi tipo prima dell'01/01/2024 comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire il credito d'imposta utilizzato unitamente agli interessi legali; non sono invece previste

sanzioni a riguardo. In considerazione del tenore letterale della norma, si ritiene che non sia causa di decadenza dal beneficio la distribuzione degli utili di esercizio, salvo chiarimenti da parte dell'autorità.

Credito d'imposta commisurato alle perdite della società

Alle società che ricevono i conferimenti in denaro di cui al paragrafo precedente è riconosciuto un credito d'imposta, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale. La Relazione accompagnatoria al Decreto chiarisce che le perdite cui fa riferimento l'agevolazione sono quelle civilistiche di competenza dell'esercizio 2020 e non anche quelle pregresse riportate a nuovo.

Oltre ai requisiti sopra specificati sono previsti i seguenti ulteriori requisiti per godere dell'agevolazione in commento:

- Non avere lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia;
- Regolarità contributiva e fiscale;
- Regolarità nei confronti delle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- Non essere tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o depositato su un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- Non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (antimafia);
- Non avere amministratori, soci o titolare effettivo che abbiano riportato una condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art. 12 co. 2 del D.lgs. 74/2000).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'aumento di capitale,

senza tener conto dei limiti di compensazione annua di 1 milione di euro di cui all'art. 34 della L. 38//2000 come innalzato con il Decreto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR).

La distribuzione, da parte della conferitaria, di riserve di qualsiasi tipo prima dell'01/01/2024 comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire il credito d'imposta utilizzato unitamente agli interessi legali; non sono invece previste sanzioni a riguardo. In considerazione del tenore letterale della norma, si ritiene che non sia causa di decadenza dal beneficio la distribuzione degli utili di esercizio, salvo chiarimenti da parte dell'autorità.

Limiti alle agevolazioni

I crediti d'imposta di cui sopra sono cumulabili tra loro e con altre misure di aiuto ma l'importo complessivo lordo per ciascuna società non può eccedere:

- L'importo di 100.000 € per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- L'importo di 120.000 € per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- L'importo di 800.000 € per le imprese operanti nei restanti settori.

Conferenti e conferitarie devono acquisire rispettivamente dalla società conferitaria e dai soggetti conferenti una certificazione che attesti di non aver superato i limiti sopra esposti.

Obbligazioni e titoli di debito in sottoscrizione dal Fondo Patrimonio PMI

Il Fondo Patrimonio PMI, in gestione ad Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA) è stato istituito per la sottoscrizione entro il 31/12/2020 di obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione, che siano emessi da società che ricevono conferimenti in denaro di cui ai paragrafi precedenti.

I requisiti soggettivi dei soggetti emittenti sono gli stessi di cui ai precedenti paragrafi, ma è inoltre richiesto che il numero di occupati all'interno della società sia inferiore a 250.

L'importo massimo del prestito è pari al minore tra:

- Il triplo dell'aumento di capitale effettuato;
- Il 12,5% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La società emittente deve assumere i seguenti impegni:

- Non deliberare o effettuare, sino all'integrale rimborso del prestito, distribuzioni di riserve o acquisti di azioni proprie, né procedere alla restituzione di finanziamenti soci;
- Destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante destinati a stabilimenti produttivi in Italia;
- Fornire al gestore un rendiconto periodico.

I titoli emessi vanno rimborsati a 6 anni dalla sottoscrizione, con facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni. Gli interessi saranno dovuti in un'unica soluzione alla data di rimborso.

Si attende un decreto interministeriale per quello che riguarda le modalità attuative dell'agevolazione illustrata.

4. Credito d'imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo

Art. 28

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio, oppure aprile, maggio, giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale)¹.

Misura del Credito d'imposta

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Pertanto il credito è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di riferimento e sopra elencati.

Modalità di utilizzo

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

L'agevolazione è utilizzabile successivo all'avvenuto pagamento dei canoni, dal tenore letterale della norma pare che il credito spetti anche se i canoni siano stati sospesi oppure pagati in ritardo ma entro il 31.12.2020.

¹ Per il calcolo del calo di fatturato dovrebbe valere quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/2020, § 2.2.5., per cui il calcolo del fatturato va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di riferimento fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di riferimento, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Su tale aspetto si auspicano chiarimenti ministeriali.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP. Viene inoltre disposto che l'agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Cessione del credito

In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL) entro il 31.12.2020.

I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente; la quota non fruita nell'anno non può essere utilizzata negli esercizi successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Per quanto concerne i controlli, i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.

L'opzione per la cessione deve essere effettuata in modalità telematica, con modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pertanto alla data di stesura del presente documento ci sono delle incertezze applicative.

5. Incremento della detrazione IRPEF per investimenti in *start-up* e PMI innovative

Art. 38

Il Decreto Rilancio ha previsto che a partire dalla sua entrata in vigore (quindi dal 19.5.2020) è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 50% (in luogo dell'ordinario 30%) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, fino ad un investimento massimo di € 100.000.

Tale investimento può essere effettuato direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start up*.

Al fine di godere del beneficio in esame è richiesto che:

- al momento dell'investimento la *start up* innovativa o la PMI innovativa siano iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;
- l'investimento sia mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine comporta la decadenza del beneficio e

l'obbligo in capo al contribuente di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

6. Proroga del termine lungo per i super-ammortamenti 2019

Art. 50

L'agevolazione del super-ammortamento 2019, introdotto dall'art. 1 del DL 34/2019, prevedeva la possibilità di godere dell'agevolazione con riferimento all'anno d'imposta 2019 anche nel caso in cui:

- entro il 31/12/2019 fosse stato accettato l'ordine dal fornitore;
- entro il 31/12/2019 si fosse pagato un acconto minimo del 20% sull'ordine di cui sopra;
- l'investimento fosse completato entro il 30/06/2020

L'articolo 50 del Decreto, in considerazione della situazione emergenziale, ha spostato al 31/12/2020 il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento sopra esplicitato.

7. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 84

L'articolo 84 introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica a favore dei seguenti soggetti:

- liberi professionisti e co.co.co, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari ad euro 600,00, ai quali è erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), ai quali è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari ad euro 1.000,00;

- lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con rapporto di lavoro cessato alla data del 19.5.2020, ai quali è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari ad euro 1.000,00;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari ad euro 600,00, ai quali è erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio non è prevista alcuna indennità personale ed è possibile richiedere, per i predetti soggetti, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione e cessati involontariamente dal rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2019, ai quali è erogata un'indennità di euro 600,00 per il mese di aprile e di euro 1.000,00 per il mese di maggio (quest'ultima a condizione che non siano titolari di NASPI alla data del 19.5.2020). Le predette indennità sono state estese anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, a condizione che non siano titolari di pensione, siano cessati involontariamente dal rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2019 e non siano titolari di NASPI alla data del 19.5.2020;
- lavoratori del settore agricolo, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. n. 18/2020, pari ad euro 600,00, ai quali è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari ad euro 500,00;
- lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo), con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con reddito per il 2019 non superiore a euro 35.000,00, ai quali è erogata una indennità di euro 600,00 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19.5.2020;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019e il 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel

medesimo periodo), lavoratori intermittenti (con prestazione di attività lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1.1. 2019 e il 31.1.2020), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA (titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo compreso tra l'1.1.19 e il 23.2.2020) e incaricati alle vendite a domicilio (con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000,00, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23.2.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie), ai quali è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari ad euro 600,00 per ciascun mese, a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

Le indennità previste dall'articolo 84 del decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

8. Contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (Invitalia)

Art. 95

Sono previsti nuovi contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro: Invitalia gestirà 403 milioni di euro (risorse INAIL) destinati alle imprese che hanno acquistato apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

La procedura sarà gestita da INVITALIA, sulla base delle indicazioni INAIL, come già successo per la dote di 50 milioni inserita nel Decreto Cura Italia di marzo, e già attivata con il Bando "Impresa sicura" ma le risorse risultano molto più consistenti.

La norma nel decreto Rilancio specifica che questi ulteriori fondi INAIL sono incompatibili con altre agevolazioni, anche fiscali, previste per questo tipo di spese; non dovrebbero quindi essere cumulabili con il credito di imposta del 50% già previsto dal Cura Italia e ora in attesa di un decreto del Mise per l'attuazione.

9. Interventi di riqualificazione energetica, Interventi antisismici, Installazione di impianti fotovoltaici (cd. Ecobonus)

Art.119

Il Decreto Rilancio incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in cinque rate di pari importo.

Il suddetto credito d'imposta riguarda gli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica spetta alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, soltanto sugli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale (art. 119, co. 10).

Art.121

I soggetti che sostengono le spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per il c.d. "sconto sul corrispettivo" o per la cessione della relativa detrazione in relazione agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del Decreto;
- adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del Decreto;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del Decreto;

10. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 120

Il Decreto rilancio introduce un credito d'imposta relativo all'adozione di misure atte ad adeguare i processi produttivi e gli ambienti. Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro 10 anni dalla sua maturazione e non è sottoposto alle limitazioni previste per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU. Tale agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali afferenti ai medesimi costi.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati;
- coloro che abbiano intrapreso gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Il presente credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli investimenti sopra descritti per un massimo di € 80.000.

11. Soppressione delle clausole di salvaguardia IVA e accise

Art. 123

L'articolo 123 del Decreto ha soppresso le clausole di salvaguardia previste in materia di IVA e accise, introdotte dall'art. 1 co. 718 della L. 190/2014 che fino ad ora, di anno in anno, sono state "sterilizzate" dalle Leggi di Bilancio annuali con un nuovo rinvio dei termini di entrata in vigore.

12. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 125

Il Decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad € 60.000 per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In particolare, all'incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

13. Differimento del termine di effettuazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate

Artt. 126 - 127

Versamenti sospesi

Con gli articoli 126 e 127 del decreto sono stati unificati e differiti al 16.9.2020 i termini per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

È possibile rateizzare i versamenti, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata a partire dal 16.9.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si tratta in particolare di:

- Versamenti da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), scadenti:
 - nei mesi di marzo e aprile 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
 - nel mese di marzo 2020, relativi all'IVA;
- Versamenti da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- Versamenti IVA da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con scadenza:
 - nel mese di marzo 2020;
 - nei mesi di aprile e maggio 2020, qualora i predetti soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019;

- Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche;
- Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche;
- Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
- Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni appartenenti alle prime “zone rosse”;
- Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni appartenenti alle prime “zone rosse”.

Ritenute non operate

I nuovi termini si applicano anche con riferimento al versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

In particolare, si tratta:

- a) delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni corrisposti ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019 per i soggetti “solari”);

- b) delle ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta aventi sede legale o operativa nei territori dei Comuni individuati come prime "zone rosse", nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

I percettori dei redditi devono provvedere a versare le ritenute non operate dai sostituti d'imposta:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, a decorrere dal 16.9.2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Per effettuare il versamento l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 8 del 3.4.2020 e n. 9 del 13.4.2020, ha reso noto che sarà istituito un apposito codice tributo.

Nell'ipotesi *sub b)*, il versamento delle ritenute non operate può avvenire anche mediante il sostituto d'imposta.

14. Modifiche all'IVAFE per soggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 134

La legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019), ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia; pertanto, a decorrere dal corrente anno 2020, sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, con la norma in disamina vengono effettuate delle modifiche al comma 20, dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

- con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

15. PIR alternativi

Art. 136

Il DL "Rilancio" vuole incentivare gli investimenti rivolti alle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Viene pertanto prevista la creazione di una nuova forma di Piano individuale di risparmio (PIR) che potrà essere costituito da ciascun contribuente in aggiunta a quello ordinario, al fine di convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Infatti, è concessa la possibilità di costituire PIR ordinario ed uno nuovo, eliminando la condizione dell'unicità del PIR posseduto dal contribuente ma fermo restando che ogni PIR non potrà avere più di un titolare.

Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;
- limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente,

quindi i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario (30 mila euro annui e 150 mila euro complessivi).

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari; gli investimenti qualificati possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA.

16. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Art. 137

La disposizione prevede la riproposizione della facoltà concessa:

- alle persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa);
- agli enti non commerciali (per le operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa commerciale);
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparati;
- ai soggetti non residenti (per i beni non riferibili a stabili organizzazioni);

di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2020, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%.

L'imposta sostitutiva è calcolata sul valore dei beni alla data del 1° luglio 2020, che deve essere certificato da una perizia di stima, giurata, redatta da un professionista abilitato entro il 30 settembre 2020.

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione entro il 30 settembre 2020, o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

17. Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l'invio dei corrispettivi telematici

Art. 140

L'articolo 140 ha prorogato dal 30/06/2020 al 31/12/2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d'affari nel 2018 non era superiore a 400.000 €.

18. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Art. 144

L'articolo 144 del decreto rimette nei termini i contribuenti con riferimento ai pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, includendo le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti:

- del controllo automatizzato e formale (ex. artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972);
- della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma introduce altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31.5.2020.

I versamenti potranno essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

19. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel Modello F24

Art. 147

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

20. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Art. 149

L'articolo 149 del decreto introduce alcune proroghe specifiche in relazione ai versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.

Nello specifico, il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre dei termini di versamento delle somme con scadenza tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020, relative a:

- prima o unica rata delle adesioni sottoscritte;
- mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile la definizione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

Il comma 3 dispone la proroga al 16.9.2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti di cui al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate in scadenza tra il 9.3.2020 e il 31.3.2020, con riferimento:

- all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione;
- agli istituti previsti dalla c.d. "Pace fiscale" di cui al D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento, delle controversie tributarie e regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti).

I versamenti potranno essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 6 prevede che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga, vale a dire quelle con scadenza successiva al 31.5.2020 (ad esempio, sottoscritte dal 12. 5.2020 in avanti, posto che il termine per il versamento della prima rata o della totalità delle somme scade il giorno 1.6.2020, vale a dire il ventesimo giorno successivo alla firma dell'adesione).

21. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Art. 154

L'articolo 154 del decreto introduce una serie di modifiche all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, relativi alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, i versamenti con scadenza compresa tra l'8.3.2020 e il 31.8.2020 sono prorogati al 30.9.2020, con riferimento a:

- Accertamenti esecutivi ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP e relativi ai tributi locali;
- Avvisi di addebito INPS;

- Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, anche se relative ad entrate non tributarie.

La norma, inoltre, stabilisce che, in relazione ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.3.2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate consecutive, anziché cinque.

Tale previsione è efficace per l'intero periodo di durata della dilazione, ovvero per 72 mesi (in caso di dilazione ordinaria) e 120 mesi (in caso di dilazione straordinaria).

La norma, infine, interviene anche sul termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio", in scadenza al 28.3.2020 e al 31.3.2020. A tal proposito, è previsto che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso può essere eseguito entro il 10.12.2020.

La norma specifica che le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione e non si applica, alla scadenza del 10.12.2020, la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L n. 119/2018.

Con particolare riferimento ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si sia verificata la decadenza dalla rottamazione, la norma ha previsto la rimozione della preclusione (*ex* art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei predetti debiti.

22. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Art. 157

L'articolo 157 del decreto prevede alcune proroghe per la notifica di atti impositivi, avvisi bonari e cartelle di pagamento.

Per tali atti e comunicazioni, notificati nel 2021, la norma stabilisce che non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra l'1.1.2021 e la data di notifica dell'atto.

Atti impositivi.

Gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, di recupero di crediti d'imposta) con scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020 possono essere notificati entro il 31.12.2021, sempre che l'emissione dei predetti atti avvenga entro il 31.12.2020.

I predetti atti non potranno essere notificati prima dell'1.1.2021, salvo casi di indifferibili urgenze, quali, ad esempio, le contestazioni penali.

Avvisi bonari.

A partire dall'8.3.2020 è sospesa l'emissione degli avvisi bonari ex artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973, 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 e 21 del D.L. n. 78/2010.

L'emissione sarà effettuata a partire dall'1.1.2021, salvo casi di urgenza o qualora l'emissione serva a perfezionare istituti deflattivi del contenzioso.

Cartelle di pagamento.

Come diretta conseguenza della sospensione dell'emissione degli avvisi bonari, la norma prevede che:

- I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2017 scadono il 31.12.2022 e non il 31.12.2021;
- I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2016 e 2017 scadono rispettivamente il 31.12.2022 e il 31.12.2023.

Non è soggetto a proroga il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2016, che scade il 31.12.2020.

23. Esenzione della prima rata IMU 2020 per il settore turistico

Art. 177

Il Decreto in disamina ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 con riferimento:

- Agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- Agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

24. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 186

Viene rafforzato lo strumento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Nello specifico, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2020, il credito d'imposta non è riconosciuto nella misura del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al periodo precedente, bensì nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari complessivi.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 01 giugno 2020

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista